



Oggetto

Patto di prova

R.G.N.4170/2024

Cron.

Rep.

Ud.27/02/2025

CC

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE	- Presidente -
Dott. ROBERTO RIVERSO	- Consigliere-
Dott. ANTONELLA PAGETTA	- Consigliere -
Dott. FABRIZIO AMENDOLA	-Rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO BUFFA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4170-2024 proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliata in ROMA, [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

[REDACTED] - **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA**,
in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato [REDACTED]

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3188/2023 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 26/09/2023 R.G.N. 291/2022;

2025
1096



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/02/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

RILEVATO CHE

1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso di [REDACTED] diretto ad accertare l'illegittimità del licenziamento intimatole il 2 marzo 2020 dalla datrice [REDACTED] soc. coop. soc. integrata, per mancato superamento del periodo di prova;
 2. la sentenza, in sintesi, richiamando un precedente della medesima Corte (sent. n. 3741/22) nei confronti della stessa azienda, ha ritenuto che il patto di prova contenuto nel contratto di lavoro indicasse specificamente le mansioni con "il richiamo della contrattazione collettiva applicabile e della categoria di appartenenza";
 3. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la soccombente con un motivo; ha resistito con controricorso l'intimata cooperativa;
- entrambe le parti hanno comunicato memorie;
all'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni;

CONSIDERATO CHE

1. col motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2096 c.c.; si lamenta la non corrispondenza delle mansioni indicate nel contratto di assunzione a tempo indeterminato (operatrice di *contact center* e di *back office*) ai profili professionali C1 della categoria C,



siccome tutti riguardanti mansioni di ambito socio – sanitario e di assistenza alla persona, proprie della cooperativa sociale datrice, ma estranee a quelle suindicate, effettivamente svolte presso [REDACTED] per la realizzazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, con il conseguente difetto di indicazione, anche *per relationem*, delle mansioni svolte nel patto di prova, pertanto nullo;

2. il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni già esposte da questa Corte su analogo motivo proposto nei confronti della medesima società avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma richiamata nella motivazione di quella qui impugnata (Cass. n. 29078 del 2023);

va, quindi, ribadito che la causa del patto di prova è ravvisabile nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro e, per evitare l'illegittimità del patto per incoerenza con la suddetta causa, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi (Cass. n. 3451 del 2000), atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate (Cass. n. 9597 del 2017);

la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, e che il patto di prova deve contenere, può ben essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria (Cass. n. 11722



del 2009; Cass. n. 9597 del 2017; Cass. n. 27785 del 2021,
Cass. n. 5264 del 2023);

Numero registro generale 4170/2024

Numero sezionale 1096/2025

Numero di raccolta generale 15326/2025

Data pubblicazione 09/06/2025

nel caso di specie, la Corte territoriale, dichiaratamente consapevole di tali principi, ha condiviso col Tribunale l'accertamento circa la specificità dell'indicazione, nel contratto di assunzione della lavoratrice, delle mansioni di operatrice di *contact center* e di *back office* con chiara individuazione del suo inquadramento, per il richiamo della contrattazione collettiva applicabile (CCNL Cooperative sociali) e della categoria di appartenenza (profilo professionale C1), con particolare riferimento a quello di "operatore tecnico dell'assistenza"; la censura a tale apprezzamento si risolve in una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella operata dai giudici di merito ai quali compete, invocando un controllo estraneo al sindacato di legittimità, per di più in una ipotesi in cui la ricostruzione del fatto è intangibile per la presenza di una cd. "doppia conforme";

3. pertanto, il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese che liquida in € 200,00 per esborsi e €



4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Numero registro generale 4170/2024

Numero sezionale 1096/2025

Numero di raccolta generale 15326/2025

Data pubblicazione 09/06/2025

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 27 febbraio 2025.

La Presidente

Dott.ssa Margherita Leone

